UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea in Funzionario giudiziario ed amministrativo

TESI DI LAUREA

Gli atti persecutori

CANDIDATO:

RELATORE:

David D'Innocenzo

Ch.ma Prof.ssa Stefania Sartarelli

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

INDICE

CAPITOLO I

LO STALKING

L'introduzione del delitto di atti persecutori	pag. 3
Struttura della norma e abitualità della condotta persecutoria	pag.6
Le tre tipologie di evento del reato	pag.9
L'elemento soggettivo	pag.14
Circostanze aggravanti	pag.16
Procedibilità e procedura di ammonimento	pag.18
Primi orientamenti giurisprudenziali	.pag.20
Cenni di diritto comparato	pag.23

CAPITOLO II

LOTTA ALLO STALKING

Norme processuali di contrasto	pag.26
Misure a sostegno delle vittime	pag.29
La Sezione atti persecutori	pag.31
Protagonisti, contesto e conseguenze degli atti persecutori.	pag.33
Bibliografia	pag.35

Capitolo 1

LO STALKING

1. L'INTRODUZIONE DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI.

Il termine stalking deriva da "to stalk" che tradotto in lingua italiana vuol dire " fare la posta alla preda ".

Il codice penale contempla il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) introdotto dall'art.7 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 riguardante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori", convertito con L. n.38 del 23 aprile 2009.

Già il 15 gennaio 2008, durante la scorsa legislatura, la commissione Giustizia della Camera dei deputati approvò in sede referente un testo unificato recante disposizioni volte a contrastare le molestie insistenti e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, originariamente contenute nelle proposte di legge Ac 1249-ter e abbinati, tra cui un disegno di legge governativo, l'Ac 2169-ter. L'art.1 del testo unificato prevedeva l'inserimento dell'art.612 bis c.p. che introduceva il delitto di "Atti persecutori". Ma il tentativo non ebbe

seguito per l'interruzione anticipata della legislatura. Nella successiva XVI legislatura, la commissione Giustizia della Camera dei deputati il 31 luglio 2008 ha approvato il disegno di legge del Governo Ac 1440.

Il testo riproponeva quello della precedente legislatura, ad esclusione delle misure contro la discriminazione e la violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità in genere. Il provvedimento veniva approvato dalla Camera dei deputati in data 29 gennaio 2009.

Il reato è stato inserito nella Sezione III dei delitti contro la libertà morale del codice penale, pertanto è proprio la persona il bene giuridico tutelato dalla norma.

Prima dell'entrata in vigore dell'art.7 del D.L. n.11 del 23 febbraio 2009, cioè prima del 25 febbraio 2009, le c.d. "condotte persecutorie" consistenti in molestie o minacce assillanti, anche se reiterate, potevano essere punite dagli artt. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) e 612 c.p. (minaccia). Oppure in altri casi dall'art. 594 c.p. (ingiurie), dall'art.635 c.p. (danneggiamento) o dall'art.614 c.p. (violazione di domicilio). Si consideri che in Italia due milioni e settantasettemila donne hanno subito comportamenti persecutori (stalking) da parte dei partner al momento della separazione o dopo che si erano lasciate, e che per questo hanno subito un particolare spavento. In particolare il 68,5 % dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8% ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57% l'ha aspettata fuori casa o a scuola o al lavoro, il 55,4% le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati, il 40,8% l'ha seguita o spiata e l'11% ha adottato altre strategie.

Quasi il 50% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale da un partner precedente ha subito anche lo stalking, 937mila donne. Un milione centotrentanovemila donne hanno

subito, invece, solo lo stalking, ma non violenze fisiche o sessuali. 1

Pertanto appariva evidente una sensazione di impunità particolarmente avvertita dalla società, intesa sia nel senso delle pene di lieve entità previste per i reati di cui sopra, sia per quanto attiene all'assenza di adeguate misure cautelari.

L'art.7 della nuova normativa introduce nel codice penale l'art.612 bis "Atti persecutori", mentre i successivi articoli 8 e 9, prevedono l'ammonimento del Questore e alcune modifiche al codice di procedura penale, con particolare riferimento all'art.282 ter di nuova introduzione (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) e attinente lo stalking.

Infine gli articoli 11 e 12 predispongono misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori e numero verde dedicato presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹ Indagine ISTAT 2007-"La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia"-Anno 2006.

2. STRUTTURA DELLA NORMA E ABITUALITA' DELLA CONDOTTA PERSECUTORIA.

L'art.612 bis del codice penale prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Il delitto di cui all'art.612 bis c.p. è un reato comune (cioè il soggetto attivo può essere chiunque) ed è stato affiancato a quello di cui all'art.612 c.p. "Minaccia", perchè le condotte contro la libertà morale della persona tendono ad incidere sulla tranquillità

psichica e sulla libera autodeterminazione. La libertà morale è quindi il principale bene giuridico tutelato ma non il solo, perchè gli eventi previsti dal reato riguardano anche la salute (ad esempio nel caso del perdurante e grave stato di ansia o di paura). Ne consegue che gli atti persecutori sono senz'altro un delitto plurioffensivo.²

La condotta criminosa consiste nella reiterazione di comportamenti; il soggetto attivo deve porre in essere le minacce e/o molestie ripetute in tempi e contesti differenti creando nella vittima il timore di essere esposta a turbative della libertà morale. Pertanto può essere considerato un reato dalle connotazioni abituali o a condotta reiterata c.d. proprio.

Il reato abituale proprio è caratterizzato dal fatto che le singole condotte offensive, che di per sé potrebbero non costituire reato, si ripetono nel tempo (ad esempio nel delitto di maltrattamenti in famiglia). Contrariamente il reato abituale c.d. improprio prevede che le singole condotte offensive rappresentino di per sè autonome figure di reato.³ Tali condotte devono necessariamente manifestarsi in almeno due episodi persecutori e succedersi nel tempo. In merito al numero degli episodi persecutori la V Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6417 depositata il 17 febbraio 2010, ha affermato che il termine "reiterate" denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve dedurre, dunque, che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del

2 Cfr. Flavia Cesari, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, Famiglia e Diritto,Ipsoa, Milano, 2009, n.XI, pag.1037; Gianluigi Gatta, Sara Turchetti, Gianluca Varraso, *Campania –delitti contro la libertà individuale*, Corriere del Merito, Ipsoa, Milano, 2009, n.XI, pag.1105.

³ Cfr. Paolo Pittaro, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Famiglia e Diritto, Ipsoa, Milano, 2009, n.VII, pag.655.

fatto.4

Contrariamente, nel caso di semplici apprezzamenti subito interrotti a seguito del diniego del destinatario, non si configurerebbe alcun reato.

Le due nozioni di minaccia e molestia sono piuttosto elastiche, perchè possono manifestarsi in molteplici modi, quindi si prestano opportunamente all'ampio raggio di operatività della norma in esame. Secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale per minaccia si intende "la prospettazione di un male futuro e prossimo al soggetto passivo, il cui verificarsi dipende dall'agente " 5 , lo stalker appunto. La molestia è, invece, " ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psico-fisico normale di un individuo " 6 . Sia le minacce che le molestie possono essere realizzate dal soggetto attivo in una molteplicità di forme, creando nella vittima una costrizione della libertà e una non voluta invasione della sfera individuale. Le condotte persecutorie, quindi, possono essere perpetrate nell'arco di un breve periodo ovvero in molti mesi e necessariamente dovranno scatenare l'evento o meglio una delle tre tipologie di evento previste dal delitto.

Tra le varie manifestazioni di condotta possono essere incluse quelle che hanno lo scopo di minare con minacce i rapporti sociali del soggetto passivo con altri soggetti (ad esempio le amicizie).

⁴ Cass., sez.V, 21 gennaio 2010, ricorrente O.P., in Sistema leggi d'Italia web, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2009.

⁵ Cfr. Mantovani, Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona, 2a ed., Padova, 2006, pag.313.

⁶ Cfr. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, X, 5a ed., aggiornata da Nuvolone, Pisapia, Torino, 1986, pag.193.

3. LE TRE TIPOLOGIE DI EVENTO DEL REATO.

Il delitto in esame è un reato di evento, pertanto necessariamente le condotte del soggetto attivo devono essere legate dal nesso di causalità almeno ad una delle tre tipologie di evento contemplate dalla norma.⁷

Il nesso di causalità (art.40, 1 comma, codice penale) individua il rapporto di causa effetto, o meglio il collegamento tra la condotta del soggetto attivo del reato e l'evento concreto verificatosi.

Pertanto, nel caso in specie, le reiterate condotte di minaccia o molestia devono provocare nel soggetto passivo l'evento ai fini della consumazione del delitto di atti persecutori.

L'evento può concretizzarsi in tre tipologie, ognuna delle quali è sufficiente a configurare il reato (reato di evento dannoso).

La prima deve cagionare nel soggetto passivo del reato uno stato di ansia o di paura grave e perdurante. Quindi sono esclusi stati di disagio circoscritti a brevi periodi. In ogni caso anche se i concetti di ansia e paura, specialmente di paura, non sono facilmente inquadrabili dal punto di vista medico clinico, la norma ha dato comunque risalto alle percezioni soggettive della vittima conseguenti alle condotte criminose, necessariamente reiterate, ad opera del soggetto attivo. Pertanto le condizioni di ansia o paura devono essere gravi e

⁷ Cfr. Renato Bricchetti, Luca Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto-Il Sole 24 ore, Milano, 2009, n.X, pag.58.

perduranti, cioè provocare nel soggetto passivo del reato un obiettivo mutamento della normale condizione psicologica ovvero " evocare una situazione di disequilibrio psicologico che assume carattere patologico e dunque "obiettivo " ⁸ e che questo sia concretamente riscontrabile dunque " misurabile ". ⁹ In merito il Tribunale di Milano ha affermato che: "Il concetto di perdurante e grave stato di ansia e paura non fa riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa, quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione non transitorie. Lo stato d'ansia e paura rappresentano la conseguenza di una vessazione continuata che abbia comportato un mutamento della condizione di normale stabilità psicologica del soggetto". ¹⁰

Non manca però chi evidenzia la genericità di questa tipologia di evento a causa di un parametro incerto che fa sorgere dubbi circa il principio di determinatezza. Infatti la rilevanza penale dipende dai turbamenti psicologici della vittima, basati su dati che risentono di elementi soggettivi in special modo quando si tratta di persone particolarmente fragili.¹¹

La seconda tipologia di evento deve ingenerare nel soggetto passivo un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Premesso che la maggioranza delle vittime sono oggetto della prima tipologia di evento e cioè del grave e perdurante stato di ansia, l'accertamento fondamentale per la configurazione del reato a causa del secondo evento è proprio quello di accertare

⁸ Cfr. Renato Bricchetti, Luca Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto-Il Sole 24 ore, Milano, 2009, n.X, pag.59.

⁹ Cfr. Renato Bricchetti, Luca Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto-Il Sole 24 ore, Milano, 2009, n.X, pag.59.

¹⁰ Cfr. Massima, Trib. Napoli, 30 giugno 2009, in Corriere del Merito, Ipsoa, Milano, 2009, n.XI, pag.1107.

¹¹Cfr. Flavia Cesari, *Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking*, Famiglia e Diritto, Ipsoa, Milano 2009, n.XI, pag. 1037.

oggettivamente la fondatezza del timore per l'incolumità delle persone vicine ovvero escludere tutte le tipologie prive di elementi oggettivi, quindi infondate.

Per prossimo congiunto devono intendersi gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado salvo che il coniuge non sia deceduto e non vi sia prole, gli zii e i nipoti. Per relazione affettiva vi sono contrasti sull'esatta definizione, alcuni autori intendono le relazioni di tipo sentimentale tra fidanzati e conviventi, altri estendono tali relazioni affettive anche tra persone non legate necessariamente sentimentalmente, sia dello stesso sesso che di sesso diverso.

Il terzo evento deve costringere il soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita.

Questa tipologia è tra le più diffuse, ma si espone come nel caso della prima tipologia a critiche afferenti l'esatta configurazione dell'evento, visto che la componente soggettiva risulta determinante. In merito già in sede dei lavori parlamentari del D.d.l. n.C1440 fu eliminata la nozione di "scelta delle abitudini di vita" inizialmente presa in considerazione, ma poi esclusa dal testo normativo perchè scarsamente determinabile e fortemente influenzabile dalle impressioni soggettive della vittima. ¹² In ogni caso la norma si riferisce alle mutazioni delle normali azioni quotidiane svolte dal soggetto passivo a causa della condotta persecutoria del soggetto attivo. Per mutazioni si intendono cambiamenti incisivi e significativi dello stile di vita, e non scelte irrisorie. Ad esempio lo è un trasferimento dal luogo abituale dei propri interessi o di abitazione, al fine di evitare di incontrare il molestatore, oppure rinunciare ad utilizzare ad esempio la metropolitana per raggiungere il

¹² Tratto dal dossier sullo stalking, su www.senato.it, 2009.

posto di lavoro, quindi a cambiare un itinerario che in precedenza era abitudinario.

Si può affermare quindi che proprio la replicazione delle condotte persecutorie (minacce e molestie) è in un certo senso il centro del delitto, e che tali condotte devono succedersi nel tempo ed essere idonee alla realizzazione di uno dei tre tipi di evento.

Il tentativo (art.56 c.p.) è configurabile allorchè il soggetto attivo ponga in essere l'ultima condotta persecutoria mediante atti idonei e diretti in modo non equivoco a compiere l'evento, ma questo non si verifichi perchè la condotta viene interrotta, ovvero perchè l'evento non si verifica.

Essenziale nel tentativo è che siano già stati compiuti dal soggetto attivo gli atti idonei che costituiscono la condotta criminosa descritta dalla norma o meglio abbia minacciato o molestato con reiterazione la vittima (ad esempio che siano già state poste in essere due condotte moleste nei confronti della vittima e lo stalker viene bloccato mentre si accinge, con atti idonei e diretti in modo non equivoco, a compiere l'ultima condotta che, unita alle precedenti, configurerebbe il delitto).¹³

La data del commesso reato è una circostanza oggettiva su cui si sono posti vari quesiti di interpretazione finalizzati alla configurazione del delitto, nel senso che si deve tener conto delle condotte antecedenti il 25 febbraio 2009 (data di entrata in vigore dell'art.612 bis c.p.) oppure si deve tener conto delle condotte commesse dopo tale data.

Sembrerebbe fondato avvalorare l'ipotesi condivisa da alcune Corti di merito, e cioè tener conto di condotte anche antecedenti il 25 febbraio 2009 a condizione però che l'evento danno, preceduto dalla condotta decisiva ovvero scatenante, si sia verificato dopo l'entrata in vigore del nuovo reato. Ciò risulta logico sia perchè è proprio il verificarsi dell'evento

¹³ Cfr., Paolo Pittaro, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Famiglia e Diritto, Ipsoa, Milano, 2009, n.VII, pag.655.

dannoso che perfeziona il delitto tipico e poi perchè il soggetto attivo è ben cosciente che l'evento da lui prodotto è la conseguenza delle sue condotte anche antecedenti l'entrata in vigore della norma. ¹⁴ In merito si è pronunciato in questo senso il Tribunale di Milano. In particolare ha affermato che: "Il nuovo reato , senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione". ¹⁵

Il delitto prevede inoltre una clausola di sussidiarietà "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" di cui vi è stato ampio dibattito in sede parlamentare, prima dell'approvazione del Ddl n. C1440. Infatti inizialmente la Commissione giustizia aveva soppresso la clausola per consentire l'eventuale concorso del delitto di atti persecutori con altri delitti, ed evitarne l'assorbimento in un reato più grave. La Commissione Affari Costituzionali della Camera, però, nel contesto del parere favorevole al testo ha fatto introdurre nuovamente la detta clausola, in particolare per evitare che uno stesso fatto fosse sanzionato da diverse fattispecie di reato con la conseguente applicazione di pene eccessive e sproporzionate. In sintesi tale clausola prevede che il reato di atti persecutori venga assorbito da un altro reato, nel caso in cui quest'ultimo sia più grave (ad esempio il delitto di cui all'art.572 c.p. "Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli" che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni), ma a condizione che il bene giuridico protetto sia il medesimo del delitto di atti persecutori. In caso contrario si potrà applicare la norma del

¹⁴ Cfr. Paolo Pittaro, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,* in Famiglia e Diritto, Ipsoa, Milano, 2009, n.VII, pag. 655.

¹⁵ Cfr. Massima, Tribunale di Milano, 17 aprile 2009, in Corriere del Merito, Milano, 2009, n.VI, pag. 650.

concorso di reati del codice penale (art.81 c.p.).

Per quanto riguarda i reati meno gravi, questi rientrano nel modello del reato complesso (art.84 c.p.) quando ne ricorrano almeno due tipologie operanti all'interno del delitto in esame. In sostanza vengono assorbite dall'art.612 bis c.p. le minacce e le molestie ovvero ne sono gli elementi costitutivi.

Il delitto di minaccia (art.612 c.p.) prevede la pena della multa fino a € 51 nel cpv., e la reclusione fino a un anno nel 1° comma, mentre le molestie, reato contravvenzionale, (art.660 c.p.) prevedono la pena dell'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a € 516.

3. L'ELEMENTO SOGGETTIVO.

Il dolo (art.43, 1° comma, c.p.) è l'elemento psicologico del reato in esame. Il soggetto attivo deve avere la coscienza e la volontà di ciò che produrrà la sua azione, cioè l'evento dannoso nelle tipologie descritte. Nel caso specifico si tratta di dolo generico, che presuppone da parte dell'autore del reato la previsione e la volizione dell'evento dannoso tipico. Per coscienza si intende la consapevolezza del soggetto attivo del significato che l'azione (in questo caso della condotta criminosa) commessa assume. Mentre per volontà si

intende che il soggetto deve indirizzarsi alla realizzazione di uno degli eventi descritti dalla norma. Inoltre non si richiede il dolo intenzionale pertanto è sufficiente che la persona si rappresenti che dalla sua condotta possono scaturire gli eventi descritti e malgrado ciò la ponga in essere (dolo eventuale). In merito al dolo eventuale la Cassazione ha evidenziato che ciò si configura quando l'agente accetta il rischio che l'evento si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi di conseguenza, anche a costo di determinarlo. 15**

In merito al dolo generico la Cassazione ha ravvisato questa tipologia di elemento soggettivo in una serie di comportamenti, ad opera del soggetto che ripetutamente passava nei luoghi frequentati dalla vittima, dimostrando di rappresentarsi gli effetti psicologici concretamente realizzati, cioè il perdurante e grave stato di ansia e paura.¹⁶

15*Cass., sez.IV, 18 gennaio 2010, ricorrente Proc.Gen.Rep. E Ass.Italiana fam.vittime strada, su Sistema leggi d'Italia web, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2009.

¹⁶ Cass., sez.V, 12 gennaio 2010, ricorrente G.A., su Sistema leggi d'Italia web, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milano, 2009.

4. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO.

La norma in esame considera due circostanze aggravanti. La prima, indicata al comma 2°, prevede che: "La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa". Si tratta di una circostanza ad efficacia comune che pertanto comporta l'aumento della pena fino a un terzo ex art.64 c.p.

In merito a questo comma si evidenza che risultano esclusi dall'aggravante il coniuge separato di fatto e la persona legata da relazione affettiva alla persona offesa anche al tempo della commissione del reato.

Queste esclusioni sono tutt'ora al centro di critiche per aver creato delle perplessità sull'applicazione dell'aggravante alle predette categorie di soggetti e sull'esclusione di altre.

In particolare la definizione di relazione affettiva si presta ad una pluralità di rapporti di varia natura, non solo sentimentali. ¹⁷ L'aggravante, come evidenziato nei lavori parlamentari del Ddl n.C1440, ha voluto colpire coloro che non accettano la fine del rapporto affettivo, sia matrimoniale che alternativo, ponendo in essere gli atti persecutori.

La seconda aggravante, ad effetto speciale (art.63 c.p.) indicata al comma 3° prevede che: "La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art.3 della legge n.104 del 5 febbraio 1992, ovvero con armi o da persona travisata". Tale circostanza, ad effetto

¹⁷ Cfr.R.Bricchetti, L.Pistorelli, *Entra nel codice la molestia reiterata*, in Guida al Diritto-Il Sole24Ore, Milano, n.X, pag. 58.

speciale, si riferisce a qualsiasi soggetto attivo del reato che si trovi in una posizione di superiorità rispetto al soggetto passivo (minore, donna in stato di gravidanza o portatore di handicap) ovvero ad un soggetto che faccia uso di armi o sia con il volto coperto.

Si applicherà la disciplina di cui all'art. 59, comma 2°, c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte), nei confronti di colui che avrà commesso il reato con le aggravanti di cui sopra solo se conosciute o ignorate per colpa ovvero ritenute inesistenti per colpa.

Trattandosi di circostanza ad effetto speciale si applicherà la disciplina di cui all'art.63, comma 3°, c.p. (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena) ovvero l'aumento della pena fino alla metà e nel caso in cui concorra con altre circostanze ad effetto speciale si applicherà la pena prevista per la circostanza più grave, salvo un aumento di pena ad opera del giudice ex art.133 c.p. (Gravità del reato:valutazione agli effetti della pena).

Nel caso in cui si prospettino sia circostanze aggravanti che circostanze attenuanti, si applicherà ex art. 69 c.p. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) la regola dell'equivalenza o meglio dell'annullamento di circostanze sia aggravanti che attenuanti nel caso il giudice ritenga di attribuire alle stesse il medesimo valore, ovvero della prevalenza qualora ritenga che rispettivamente le aggravanti o le attenuanti predominino sulle altre.

5. PROCEDIBILITA' E PROCEDURA DI AMMONIMENTO.

Il nuovo delitto prevede al 4° comma le condizioni di procedibilità che, nell'ipotesi di cui al 1°comma, prevede la querela da parte della persona offesa dal reato ex art.120 c.p. (Diritto di querela), proponibile entro il termine di sei mesi e non tre mesi, termine ordinario ex art.124 c.p. (Termine per proporre la querela.Rinuncia).

Si procede invece d'ufficio ex art.50 c.p.p. (Azione penale), nel caso in cui si configuri l'ipotesi aggravata del fatto commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ovvero nel caso in cui il fatto è connesso con altro delitto per cui si procede d'ufficio. Inoltre per la persona già oggetto di ammonimento del Questore ai sensi dell'art.8 D.L. n.11/2009 pure si procede d'ufficio (v.si paragrafo n.4 del presente capitolo). E' lodevole la scelta del legislatore di estendere a sei mesi il termine per esercitare il diritto di querela, viste le difficoltà della sfera interiore che si trovano ad affrontare le vittime di tale reato. La querela contrariamente a quella prevista per i reati sessuali ex art.609 septies c.p. (Querela di parte) può essere rimessa ex art.152 c.p. (Remissione della querela).

Il Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito dalla legge di conversione n.38 del 23 aprile 2009, prevede all'art.8 la procedura di ammonimento. La persona offesa, vittima degli atti persecutori, può esporre con la forma dell'esposto da presentare presso qualsiasi ufficio di polizia, per il successivo inoltro presso la Questura competente, ovvero direttamente presso la Questura. L'esposto deve essere depositato prima della presentazione della querela e deve contenere i fatti e le circostanze oggetto della condotta persecutoria,

nonchè l'indicazione delle generalità dell'autore. Considerata la natura amministrativa di tale procedimento ed in particolare la classificazione dell'ammonimento tra le misure di prevenzione, che prescindono dall'accertamento di un reato. Pertanto i fatti riferiti nell'esposto non dovranno necessariamente contenere reiterate condotte ovvero l'evento tipico del delitto in esame.

Quindi non è necessario che gli atteggiamenti del c.d. persecutore abbiano raggiunto una rilevanza penale, ma è sufficiente che siano avvertiti dalla vittima come un pericolo di futuri comportamenti criminosi.

Come per ogni procedimento di prevenzione il Questore, prima di decidere sull'adozione dell'ammonimento, istruisce l'esposto accertandone la fondatezza a mezzo di accertamenti che prevedono anche l'escussione di testimoni.

Nel caso in cui l'esposto risulti fondato il Questore ammonisce oralmente l'autore dei fatti, redigendo apposito verbale dove indicherà di aver invitato il soggetto interessato a tenere una condotta conforme alla legge.

A riguardo si è affermato che "L'oralità dell'ammonimento non deve essere considerata come un minus rispetto ad un provvedimento scritto formalmente stilato e ritualmente notificato".

Tutt'altro, l'ammonizione orale comporta la presenza fisica ed il contatto interpersonale fra il questore e stalker: di rilievo, pertanto, l'impatto psicologico e deterrente che potrebbe avere su quest'ultimo, una volta convocato, una solenne ammonizione da parte di

chi si trova al vertice della pubblica sicurezza in quel territorio ". 18

E' prevista la consegna di copia del verbale all'esponente e all'ammonito ed inoltre il Questore può valutare l'ipotesi di attivare un procedimento relativo all'emissione di un provvedimento riguardante la detenzione o l'uso di armi o munizioni. Si evidenzia la correlazione con le conseguenze all'applicazione delle misure di prevenzione personali di P.S., salvo l'obbligatorietà di queste ultime in materia di armi.

6. PRIMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI.

Ad oggi la Corte di Cassazione ha pronunciato due sentenze sull'argomento. In particolare la sentenza nr. 6417, emessa dalla V Sezione penale in data 21.01.2010, afferma che le censure mosse dalla difesa e cioè che due sole condotte di cui alla contestazione, consistite in minacce ed altro, non sono suscettibili di integrare l'illecito gravato, qualificato da condotta plurima, sono prive di fondamento.

La Corte sottolinea che le condotte di minaccia o molestia devono essere "reiterate", sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p.l. a modificare le sue abitudini di vita.¹⁹

¹⁸ Cfr. Paolo Pittaro, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Famiglia e Diritto, Ipsoa, Milano, 2009, pag.655.

¹⁹ Cass., sez.V, 21 gennaio 2010, ricorrente O.P., in Sistema leggi d'Italia web, W.K.Italia S.r.I., Milano, 2009.

La sentenza nr. 11945, emessa dalla V Sezione penale in data 12.01.2010, afferma e ribadisce gli elementi già riscontrati nella precedente sentenza (reiterazione nel tempo delle illecite condotte, perdurante stato patologico da esse causato nella vittima), ed inoltre evidenzia l'esistenza del dolo generico ravvisabile nei comportamenti seriali del soggetto attivo. Il predetto, infatti, ha dimostrato di rappresentarsi gli effetti psicologici patiti dalla vittima.²⁰

Per quanto riguarda le Corti di merito, di particolare interesse è la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 5 febbraio 2010. Il processo che vedeva l'imputato già sottoposto a misura cautelare personale per il reato in esame, ma anche per il delitto di cui agli artt.582 e 585 c.p., in relazione all'art.576, comma 1 n.1 e 61 n.2 c.p. (lesioni personali aggravate), da un lato evidenziava la gravità del reato di stalking in quanto significativamente lesivo della autodeterminazione, della serenità e del quieto vivere altrui.

Dall'altro trattandosi di vicenda in concreto non particolarmente grave; sprovvista di spunti di violenza e/o aggressività veramente pesanti, e dunque meritevole, anche al fine di non trasformare una sentenza di condanna in una dichiarazione di vendetta, di un trattamento sanzionatorio in qualche modo improntato ad una forma di benevolenza e/o mitezza. Infatti si perveniva ad una condanna alla pena di anni uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.²¹

Anche la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 6 maggio 2010, a seguito di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., è di particolare interesse nel senso che

²⁰ Cass., sez.V, 12 gennaio 2010, ricorrente G.A., in Sistema leggi d'Italia web S.r.l., W.K. Italia S.r.l., Milano, 2009.

²¹ Trib. Trieste, 5 febbraio 2010, imputato L.M., in Sistema leggi d'Italia web S.r.l., W.K. Italia S.r.l., Milano, 2009.

l'imputazione oltre al reato di atti persecutori, era anche quella di cui all'art.628 c.p. (rapina). In particolare l'imputato nel porre in essere le condotte di cui all'art.612 bis c.p. colpiva la vittima con due schiaffi al viso e poi si impossessava di un cellulare, sottraendolo alla p.o. Nel corso del processo la rapina è stata assorbita dalle condotte di atti persecutori, quindi l'imputato è stato assolto per il reato di cui all'art.628 c.p., perchè la sottrazione del cellulare non era per fine di lucro, ma bensì per controllare eventuali contatti telefonici della vittima con terze persone. Quindi la condotta è stata letta nell'intenzione dell'imputato di molestare la p.o. e non nel volerla rapinare.²²

La massima tratta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 aprile 2009, riguardo alla data del commesso reato sottolinea che, il reato di stalking ha natura abituale, e deve ritenersi commesso dopo l'entrata in vigore del Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 qualora anche un solo atto di minaccia o molestia sia compiuto dopo quel momento, e sempre che vi siano tutti gli elementi costitutivi previsti, anche grazie ad atti precedenti all'ultimo, ad essi legato da un vincolo di abitualità. Ne consegue che il nuovo reato, senza alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale, può applicarsi in relazione a condotte poste in essere reiteratamente in parte prima e in parte dopo la sua introduzione. Riguardo al concetto di perdurante e grave stato di ansia o di paura, non fa riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa, quale sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione, concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto.²³

²² Trib. Napoli, 17 aprile 2010, imputato M.I., in Sistema leggi d'Italia web, K.W. Italia S.r.l., Milano, 2009.

²³ Cfr. Massima, Tribunale di Milano, 17 aprile 2009, in Corriere del Merito, Milano, 2009, n.VI, pag.650.

La massima tratta dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 30 giugno 2009 riguardo alla clausola espressa di sussidiarietà prevista dall'art.612 bis c.p. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato), evidenzia che il reato di atti persecutori non possa concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli di cui all'art.572 c.p., nel quale gli atti persecutori sono assorbiti, anche in considerazione che il reato di cui all'art.572 c.p., oltre a tutelare la famiglia tutela l'integrità psicofisica del soggetto passivo.

Pertanto, il bene giuridico offeso dal nuovo delitto di stalking appare tutelato anche dalla norma che punisce i maltrattamenti in famiglia. Pertanto, in forza del principio di sussidiarietà, la norma di minor rango cede il passo alla norma principale, salvo un concorso tra i due reati nel caso in cui siano commessi in tempi diversi.²⁴

7. CENNI DI DIRITTO COMPARATO.

La prima normativa contro lo stalking è stata approvata in California (Stati Uniti d'America) nel 1991, e successivamente nel 1993 tutti gli altri Stati della Federazione adottarono una specifica legislazione. Nel 1996 lo stalking è divenuto un crimine federale con l'Interstate Stalking Act. La fattispecie prevede la punizione di chiunque con un

²⁴ Cfr. Massima, Tribunale di Napoli, 30 giugno 2009, in Corriere del Merito, Ipsoa, Milano, 2009, n.XI, pag. 1107.

comportamento intenzionale e malevolo, nonchè persistente segue e molesta un'altra persona. L'ipotesi federale prevede la punizione di chiunque attraversa i confini dello Stato con l'intenzione di molestare o minacciare un'altra persona generando nella medesima il ragionevole timore di temere per la propria vita o comunque per l'incolumità propria o della propria famiglia.

In Canada nel 1993 è stato inserito il reato di molestia criminale per combattere le violenze contro le donne. La norma punisce chiunque agisce nei confronti di una persona in modo da farla sentire molestata, a condizione che l'atto in questione ha per effetto di farle temere per la propria sicurezza o per quella di altre persone di sua conoscenza.

La Gran Bretagna nel 1997 è stato adottato il Protection from Harassment Act che prevede due disposizioni incriminatrici. La prima intitolata "Molestie illecite", prevede che chiunque è obbligato a non tenere una condotta che si configuri quale molestia nei confronti di un'altra persona e della cui connotazione molesta egli sia consapevole, o sia tenuto ad essere consapevole. La seconda intitolata "Procurata paura di violenza" la quale prevede una pena massima di cinque anni di reclusione, anzichè sei mesi previsti per la prima fattispecie, per chiunque con la propria condotta determini in un'altra persona, in almeno due occasioni, a temere che verrà usata violenza contro di lui, commette un reato qualora sia consapevole o sia tenuto ad essere consapevole che la sua condotta possa determinare il destinatario a temere le violenze di cui sopra. L'elemento oggettivo delle due ipotesi e che siano commesse almeno due condotte moleste o persecutorie separate da parte dello stalker. In Germania nel 2007 è stato introdotto nel codice penale il reato rubricato "Nachstellung" che vuol dire persecuzione. La riforma che ha introdotto la nuova fattispecie ha previsto la punizione di chiunque perseguita ostinatamente senza autorizzazione taluno, in modo tale

da: 1. invadere la sua intimità spaziale, 2.tentare di contattarlo avvalendosi di mezzi di telecomunicazione o comunicazione o di terze persone, 3. rinunciare ad ordinazioni di merci o servizi a nome della persona offesa o indurre terze persone a interrompere i propri contatti con la stessa, mediante l'utilizzazione abusiva dei dati personali di quest'ultima, 4.minacciare la persona offesa o una persona a questa vicina di un danno alla vita, all'integrità fisica, alla salute o alla libertà, o 5.porre in essere una condotta analoga a quelle di cui ai nrr.1-4, e con tali condotte danneggia gravemente la qualità della vita della persona offesa, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Si tratta di un reato di evento che si concretizza con il verificarsi del grave danneggiamento della qualità della vita della persona offesa.²⁵

²⁵ Cfr. Francesco Macrì, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto diatti persecutori*, in Diritto penale e processo, Ipsoa, Milano, 2009, pag.815.

Capitolo II

LOTTA ALLO STALKING

1. NORME PROCESSUALI DI CONTRASTO.

L'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 prevede le modifiche al codice di procedura penale con l'introduzione dell'art.282 ter "Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".

La norma è una nuova misura cautelare personale coercitiva inserita nel Libro IV delle "Misure cautelati" del c.p.p., che dispone l'emissione di un provvedimento da parte del giudice che prescrive al soggetto attivo del reato di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. In caso di ulteriori esigenze di tutela per la vittima, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della p.o. o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. Inoltre è previsto, in determinati casi, il divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo con le persone di cui sopra ovvero quando i luoghi predetti sono necessariamente frequentati dall'imputato per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice può prescrivere le modalità di

frequentazione con eventuali limitazioni.

Infine è prevista la comunicazione del provvedimento in argomento all'Autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni, nonché alla persona offesa e ai servizi socio-assistenziali territorialmente competenti.

Il provvedimento in esame è strettamente attinente al delitto di cui all'art.612 bis c.p., in particolare nella fase delle indagini preliminari e cioè quando, prima dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, vi è l'urgenza di impedire al soggetto attivo del reato di continuare a porre in essere le condotte criminose. Pertanto il pubblico ministero dopo aver adempiuto alla raccolta degli elementi tipici delle indagini preliminari, sia direttamente ovvero con la collaborazione della polizia giudiziaria (testimonianze, consulenze tecniche d'ufficio, acquisizione di documenti, ed altro) potrà, se necessario, richiedere al G.I.P. (giudice per le indagini preliminari) l'emissione del provvedimento ex art.282 ter c.p.p. ovvero nei casi di particolare gravità l'emissione di un provvedimento di misura cautelare degli arresti domiciliari o in carcere. Ovviamente tale misura coercitiva non si adatta alla repressione del solo delitto di atti persecutori ma anche di altri delitti contro la libertà morale.

L'art.9, comma 1, lettera b) del D.L. n.11 del 23 febbraio 2009 ha esteso l'applicazione dell'incidente probatorio ex art.392, comma 1-bis, c.p.p. anche al delitto in esame, ma anche per i maltrattamenti in famiglia (art.572 c.p.). Pertanto il pubblico ministero anche su

richiesta della persona offesa ovvero la persona sottoposta alle indagini possono richiedere al G.I.P. che si proceda all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne. I casi in cui si procede all'incidente probatorio sono quelli elencati nell'art.392 c.p.p., comma 1, (quando vi è fondato motivo che la persona non potrà essere esaminata durante il dibattimento per infermità o altro grave impedimento, rischio che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro affinché non deponga o deponga il falso, esame della persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti responsabilità di altri, ed altri casi tra cui il confronto, la perizia e la ricognizione). Nel caso in cui siano interessati minorenni ovvero maggiorenni infermi di mente, il giudice potrà predisporre l'udienza anche in un luogo diverso dal Tribunale, tra cui l'abitazione della persona che dovrà fornire la prova.

Infine l'art. 9, comma 1, lettera d) del citato D.L., modificando l'art. 498, comma 4-ter, c.p.p., ha inoltre previsto per i minorenni o i maggiorenni infermi di mente, vittime del reato in argomento, l'obbligo di effettuare l'esame attraverso l'uso di uno specchio unitamente ad un impianto citofonico, a condizione che vi sia la richiesta da parte dei predetti o del difensore.

2. MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME.

L'art. 11 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009 prevede le "Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori" ed il successivo articolo 12 istituisce un numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

Il numero verde dedicato è il 1522, denominato "Antiviolenza donna". All'utenza, Il numero è attivo 24 ore su 24, rispondono le operatrici nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Il servizio fornisce una prima risposta ai bisogni delle donne vittime di violenza, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi sociosanitari pubblici e privati presenti a livello locale. Lo stile relazionale e comunicativo intrattenuto con le donne che si rivolgono al 1522 rientra sempre in un quadro di accoglienza partecipata e competente. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle donne con l'assoluta garanzia dell'anonimato. Fornisce una adeguata assistenza psicologica e giuridica ed inoltre transita le richieste ai centri antiviolenza durante gli orari di apertura.

Nei casi più gravi, su richiesta della vittima, informa le forze dell'ordine competenti per territorio. In ogni caso anche i portali dei comuni capoluogo di provincia hanno predisposto tutte le informazioni per contattare i centri antiviolenza ed i rispettivi referenti. Attualmente nei comuni di Bologna, Palermo, Napoli, Venezia, Pescara, Prato, Cosenza, Isernia, Trieste, Ravenna, Nuoro, Potenza, Aosta, Torino, Latina, Agrigento, e nelle province di Genova, Ancona, Bari, Catania, Caserta e Bolzano, il Dipartimento per le Pari Opportunità ha stipulato un protocollo d'intesa per promuovere iniziative di sensibilizzazione e contrasto alla violenza, in particolare sulle donne. Il protocollo prevede altresì la realizzazione di seminari tematici pubblici sul tema della violenza in genere.²⁶

Strumento informativo, di approfondimento e di comunicazione è il portale www.antiviolenzadonna.it, che offre un'area aperta di scambio e di confronto, oltre a fornire materiali, studi, contatti e informazioni periodicamente aggiornate.

Le ulteriori misure a favore delle persone oggetto di atti persecutori riguardano la tutela penale. In particolare gli uffici delle forze dell'ordine, i presidi sanitari, e qualsiasi istituzione pubblica, su specifica richiesta, devono fornire tutte le informazioni sui centri antiviolenza dislocati nel comune di residenza della vittima.

²⁶ Cfr. Portale web del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, area progetti, testata registrata n.73/2008.

3. LA SEZIONE ATTI PERSECUTORI.

L'Arma dei Carabinieri, a seguito della convenzione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comando Generale, ha istituito la Sezione atti persecutori. La Sezione è stata inglobata nel Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.).

La Sezione è composta da tredici militari, sette dei quali donne, specializzati in psicologia, sociologia, criminologia, statistica e informatica, nonché di personale proveniente dalle Stazioni CC. (reparti con compiti di polizia giudiziaria).

Il principale obiettivo è quello di collaborare con gli esperti del Dipartimento per le Pari Opportunità, al fine di sviluppare uno studio e una ricerca sul fenomeno degli atti persecutori per attuare delle strategie di prevenzione e contrasto efficaci.

Sono previste collaborazioni con la comunità scientifica e universitaria allo scopo di creare uno specifico archivio sul fenomeno. L'archivio sarà la base per la futura creazione di una banca dati sullo stalking. Tra i compiti della Sezione vi è quello di collaborare i Reparti dell'Arma dei CC. che operano sul territorio e che hanno il primo contatto con le vittime (ad esempio la ricezione della querela oppure l'intervento sul luogo del delitto), nonché di formare sull'argomento quei carabinieri che si occupano direttamente di delitti

afferenti gli atti persecutori e le violenze in genere. Il personale della Sezione, tra l'altro, ha già avuto dei colloqui con autori e vittime di casi di stalking già definiti. Inoltre, in collaborazione con la Sezione Psicologia del R.I.S., vengono stilati del profili criminologici sull'autore del reato di atti persecutori soprattutto quando quest'ultimo sia culminato in omicidio o in violenza sessuale. Sempre nell'ambito del succitato Protocollo d'Intesa, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, è presente un'aliquota di Carabinieri della Sezione Atti Persecutori, con l'incarico di ricevere le segnalazioni di privati cittadini giunte per posta ordinaria, per posta elettronica o a mezzo telefono. A seconda della necessità vengono dati i consigli del caso ed eventualmente vengono messi in contatto con gli operatori competenti per territorio. Nel caso si ritenga opportuno vengono attivate le competenti Procure della Repubblica, oppure fornite informazioni sui centri antiviolenza nell'ambito nazionale da contattare per l'eventuale sostegno psicologico di cui la vittima di atti persecutori necessita.²⁷

²⁷ Cfr. Presentazione Sezione antistalking dei Carabinieri, portale www. Carabinieri.it, area eventi, marzo 2009.

4. PROTAGONISTI, CONTESTO E CONSEGUENZE DEGLI ATTI PERSECUTORI.

Dai dati statistici pubblicati sul portale del Ministero dell'Interno l'80% delle vittime di atti persecutori sono donne, mentre l'87,14% degli autori di stalking sono uomini. " I numeri aggiornati al 31 ottobre parlano, infatti, di 3.247 delitti commessi per 4.124 persone denunciate di cui 723 arrestate e di un'incidenza percentuale nella distinzione per sesso che riguarda per l'80,01% vittime femminili. Se disaggregriamo i dati per regioni: il maggior numero di casi si riscontra in Lombardia, con 453 delitti e 539 persone denunciate, di cui 129 arrestati. Seguono Piemonte, con 305 delitti, la Sicilia 283, la Toscana 279, la Puglia 266, la Campania 255, il Veneto 253, l'Emilia Romagna e il Lazio 218 " 28

I dati di cui sopra coincidono, a grandi linee, con quelli riscontrati in Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

Tali studi relativamente al contesto dove maturano gli atti persecutori "concordano nell'attribuire a partner sentimentali o ex partner della vittima una larga quota dei casi di stalking".²⁹ Un'altra parte riguarda gli amici e i conoscenti delle vittime, seguiti dai colleghi

²⁸ Dati riportati sul sito www.ministerointerno.it, area notizie sicurezza, 19.11.2009.

²⁹ Cfr. Francesco Macrì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "atti persecutori", diritto penale e processo, Ipsoa, 2009, pag.815.

di lavoro e da una minima percentuale, circa il 13%, di persone sconosciute.

Le conseguenze patite dalle vittime di stalking variano in base alle caratteristiche psichiche e dalla percezione di ognuno. Riguardo agli effetti sulla vita della persona si può distinguere tra "stalking grave" e "stalking lieve". 30

Nel caso di stalking grave il soggetto attivo del reato compie atti di violenza fisica anche sessuale ovvero aggredisce il patrimonio, ed inoltre le condotte si verificano quotidianamente tanto da minare profondamente la vita della vittima. Nel caso di stalking lieve rientrano tutte quelle condotte residue.

Per quanto riguarda gli effetti sulla sfera personale della vittima sono stati riscontrati lo stress, timore, angoscia e panico, associati ad insonnia, stati depressivi e mancanza di appetito. Questi sintomi vengono definiti anche "disturbi post traumatici da stress". 31

In alcuni casi, secondo uno studio tedesco del TU Darmstadt, le vittime avevano manifestato stati di aggressività, rabbia, suscettibilità, nervosismo, ipervigilianza e difficoltà di concentrazione. In ultimo sono stati osservati anche problemi psicosomatici o meglio; disturbi della digestione, spossatezza continua, dolori allo stomaco ed emicrania.

Tra i cambiamenti dello stile di vita indotti dai comportamenti dello stalker (molestatore assillante) vi sono; evitare di frequentare determinati luoghi per non incontrare il molestatore, sostituzione dell'utenza telefonica, sostituzione dell'autoveicolo, cambio di abitazione, frequentazione forzata di corsi per l'autodifesa personale, acquisto di strumenti da difesa o di armi.

³⁰ Cfr. Francesco Macrì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "atti persecutori", diritto penale e processo, Ipsoa, Milano, 2009, pag. 815.

³¹ Dati riportati sul sito www.disturbipsichici.it, area stalking, settembre 2010.

BIBLIOGRAFIA

Macrì Francesco, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "atti persecutori", in Diritto penale e processo, Ipsoa, Milano, 2009, pag.815.

Pittaro Paolo, Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in Famiglia e diritto, Ipsoa, Milano, 2009, n.VII, pag.655.

Mantovani Ferrando, *Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la persona,* 2° edizione, Padova, 2006, pag.313.

Manzini Vincenzo, *Trattato di diritto penale italiano, X,* 5° edizione, aggiornata da Nuvolone, Pisapia, Torino, 1986, pag.193.

Bricchetti Renato e Pistorelli Luca, Entra nel codice la molestia reiterata, Il decreto anti-violenze, in Guida al diritto, Il sole 24 ore, Milano, 2009, n.X.

Cesari Flavia, Custodia in carcere per il marito molestatore, prime applicazioni del reato di stalking, in Famiglia e diritto, Ipsoa, Milano, 2009, n.XI, pag.1037.

Gianluigi Gatta, Sara Turchetti, Gianluca Varraso, Campania-delitti contro la libertà individuale, in Corriere del Merito, Ipsoa, Milano, 2009, n.XI, pag.1105.

Pistorelli Luca, *Sistema leggi d'Italia web,* art.612 bis c.p. commentato, W. K. Italia Srl., 2009.